



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 56S/17

C.S.A. 7/17

## LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente estensore

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

sul reclamo proposto dal signor Garbarini Stefano, giocatore dilettante, tesserato F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia, Avv. Federico Sinicato, del 31.10.2017 (P.D. 56S/17).

\*\* \*\*\* \*\*

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato al signor Stefano Garbarini la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di dodici mesi di partecipare ad attività agonistica di interesse federale, perché al termine della gara "*VIAGGIARE GOLF TROPHY*", svoltasi sul percorso del Golf "Salice Terme" il giorno 1.10.2017, ha consegnato il proprio score sul quale risultava, alla buca 6 cancellato il risultato di 5 e segnato a fianco quello di 4 colpi.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo il signor Garbarini, assistito dall'avv. Cesare Bona, con il quale si sostiene che il reclamante aveva effettivamente concluso la buca 6 in 4 colpi e non in 5 come segnato dal suo marcatore e che quindi la correzione dello score da costui operata non comportava alcuna infrazione alle regole, in particolare quella prevista dall'art. 17, 1° co, lett. a), R.G. e di conseguenza, tenuto altresì conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 20 co 1 e 2, R.G. viene richiesta l'applicazione della sanzione minima della ammunizione, come prevista dall'art. 14, co. 1, 1), R.G.

La Procura Federale si è costituita depositando memoria il

CA

1°12..2017, con la quale viene richiesto il rigetto del reclamo, risultando infondati i motivi di gravame.

L'Avv. Bona ha comunicato che né lui né il ricorrente sarebbero intervenuti alla udienza di discussione.

Il giorno 5 dicembre 2017, la Corte si è riunita in camera di consiglio, alla quale non sono intervenute le parti. Nel corso dell'udienza sono stati acquisiti agli atti gli originali degli scores dei sigg.ri Garbarini e Vincenzo Ragno. La Corte, esaminati gli atti e i documenti, si è riservata di decidere.

\*\* \*\*\* \*\*

Il reclamo è infondato e va respinto.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che nel corso della gara in questione, al termine della buca 6 vi è stata una breve discussione tra il Garbarini e il suo marcatore, sig. Adriano Rosolen, in merito al risultato conseguito dal primo; costui sosteneva di aver concluso la buca in 4 colpi, mentre il marcatore affermava che i colpi erano stati 5. Al riguardo un altro compagno di gioco, il sig. Ettore Morandini, con dichiarazione scritta il 17.10.2017, afferma: *“ricordo che alla buca n. 6 (primo giro) c'è stata una breve discussione all'interno del team, assolutamente amichevole, riguardo al risultato ottenuto dal sig. Garbarini in tale buca.”* Al termine della buca 9 il Rosolen si ritirava per dei disturbi fisici; quindi sottoscriveva lo score del Garbarini, consegnandolo al Morandini che avrebbe quindi marcato le seconde 9 buche. Costui ha dichiarato di aver controllato al termine della gara con il Garbarini solo le seconde 9 buche, in quanto le prime 9 erano già state controllate con il Rosolen. Inoltre, richiesto dal Garbarini di consegnare i rispettivi scores, il Morandini declinava l'invito sostenendo di essere molto stanco, ragion per cui la consegna era stata effettuata dallo stesso Garbarini. Il direttore e arbitro della gara, sig. Giampaolo Grecu, esaminando lo score del Garbarini riscontrava la sospetta correzione alla buca 6 con il risultato di 5 cancellato con a fianco segnato un 4, senza

alcuna sigla di conferma. Insospettito esaminava anche lo score del sig. Vincenzo Ragno, marcato dal Garbarini e nella colonna marker, sempre alla buca 6, riscontrava un 5 al quale era stato sovrapposto un 4. Convocato il Rosolen, costui confermava il risultato di 5 sostenendo di non aver apportato alcuna modifica; il Garbarini, interrogato a sua volta, sosteneva di aver ottenuto un 4; nel suo esposto il sig. Greco precisa: *“gli ho chiesto come mai si era prima segnato un 5, poi corretto 4, sullo score che aveva (quello di Vincenzo Ragno) e lui non ha saputo rispondere dicendo di non ricordare.”*

Solo nella memoria difensiva del 20.10.2017 redatta dall'avv. Cesare Bona, tra l'altro si ammette che l'inquisito recandosi in Segreteria per la consegna degli scores aveva controllato il proprio score rilevando che alla buca 6 il marcatore Rosolen *“aveva lasciato il punteggio di 5”*, aggiungendo: *“quindi, decisamente irato dal comportamento totalmente assente tenuto nel corso del gioco dal Rosolen, ricalcava sul 5 il numero 4, apponendolo anche di lato affinché ben si leggesse, essendo quello il risultato effettivamente da lui conseguito.”*

Per quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza il comportamento del tutto superficiale e scorretto tenuto dal Garbarini (peraltro, il giocatore particolarmente esperto, essendo giocatore di I° cat. e avendo giocato la gara con hcp 3), per aver trascurato di verificare con il marcatore il proprio risultato; in particolare alla buca 6, essendovi stata una divergenza con lo stesso marcatore sul risultato effettivamente conseguito; di non aver controllato sempre con lo stesso marcatore che aveva dichiarato di ritirarsi al termine della buca 9 il proprio score e di essersi limitato a controllare con il secondo marcatore unicamente le seconde 9 buche.

Inutile ricordare quanto previsto a riguardo dalla Regola 6-6. sui doveri del giocatore, sulla sua esclusiva responsabilità per quanto scritto sullo score e soprattutto per aver volontariamente modificato il risultato della buca 6, ben sapendo che una volta controllato lo score e sottoscritto da

entrambi i marcatori, non avrebbe potuto apportare alcuna modifica di propria iniziativa (la R. 6-6, d) stabilisce che *“alla fine del gioco il giocatore deve chiarire qualunque caso dubbio con il Comitato”*). Inoltre, anche se il risultato di 5 fosse errato per eccesso, non avrebbe dovuto comunque modificarlo e lo stesso sarebbe stato ritenuto valido e conteggiato senza alcuna penalità. Invece la correzione volontariamente e arbitrariamente così apportata dal giocatore costituisce una infrazione di carattere doloso e come tale sanzionabile, in base al disposto dell’art. 17, 1° co, lett a), R.G., come correttamente applicato dal primo Giudice.

Peraltro il Giudice ha ritenuto sussistere delle attenuanti, come previste dall’art. 20, 1° co, lett. a), e 2° co, R.G. e cioè: 1) *“aver agito in stato di ira, determinato dal fatto ingiusto altrui.”* Al riguardo ritiene questa Corte sussistere un qualche dubbio che si sia trattato di fatto ingiusto altrui, dal momento che, come affermato dallo stesso Giudice, non risulta raggiunta la certezza di come si siano svolti realmente i fatti. La testimonianza del Rosolen che ha confermato il risultato di 5 alla buca 6, descrivendo tutti i colpi giocati dall’inquisito, lascia una qualche perplessità dal momento che costui per tutto il periodo in cui è rimasto in campo ha ascoltato con gli auricolari la cronaca di una gara automobilistica, aggiornandone i compagni di gioco. Per contro, l’affermazione dell’inquisito di avere concluso la buca in 4 colpi è solo parzialmente confermata dal sig. Vincenzo Ragno nella dichiarazione inviata al Golf Club Salice Terme il 2.10.17, in cui afferma tra l’altro, riferendosi al Garbarini: *“ma non ricordo se ha fatto 4 o 5, se dovessi esprimermi in percentuale lo farei con un 60% 4 e un 40% 5.”*

Non va poi dimenticato che anche nella colonna marker dello score tenuto dal Garbarini alla buca 6 risulta segnato un 5, corretto in 4.

Quindi è possibile che lo “stato di ira” sia stato determinato, non tanto dal comportamento del marcatore, quanto dall’essersi reso conto della propria superficialità nel controllare i risultati.

2) Sussiste invece la mancanza di una premeditazione nel compiere l'infrazione, dal momento che gli scores erano stati dall'attuale reclamante consegnati in Segreteria, solo dopo che il Morandini si era rifiutato di farlo.

In ogni caso la riduzione di 1/3 della sanzione, stabilita dal Giudice è da ritenersi il massimo applicabile alla fattispecie.

Va pertanto rigettato il reclamo e confermata integralmente la decisione impugnata.

Ne consegue altresì la definitiva acquisizione della tassa versata.

#### **P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente decidendo, vista la Regola 6-6 e gli artt. 17, co. 1, lett. a), 20, co. 1 lett. a) e co. 2 e 48, co. 8, R.G., rigetta il reclamo proposto dal sig. Stefano Garbarini avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lombardia (P.D. 56S/17), che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 5 gennaio 2018

Il Presidente estensore

